AGGIORNAMENTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER GLI APPALTI PUBBLICI IN AMBITO EDILIZIO

Focus Group Energia e Sostenibilità Ambientale – GdL Criteri Ambientali Minimi

Con Decreto del Ministero dell'Ambiente dell'11 ottobre 2017 sono stati aggiornati i Criteri Ambientali Minimi per gli appalti pubblici di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici. Le modifiche introdotte non modificano l'impianto e i contenuti ma migliorano l'applicabilità dei requisiti. Si tratta infatti di modifiche puntuali su alcuni criteri derivanti dal confronto con gli operatori del settore chiamati ad applicare il Decreto.

DIAGNOSI, PRESTAZIONE E APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO

In particolare è stata introdotta una descrizione più puntuale e dettagliata nel requisito relativo alla diagnosi energetica, da applicarsi ora solo nel caso di ristrutturazioni importanti di I e II livello di edificio son superficie utile >= 2.500 mq, ed è stato chiarito che essa deve essere obbligatoriamente svolta da un Esperto Gestione Energia o da una ESCo, certificati. Tali diagnosi devono inoltre essere conformi alla norma UNI CEI EN 16247.

Modificato in modo sostanziale invece il criterio relativo alla prestazione energetica degli edifici: relativamente al primo requisito, non si fa più riferimento alla classe energetica A3 come requisito minimo, ma è richiesto, fin d'ora, il rispetto degli indici di prestazione per edifici pubblici previsti per il 2019 dal DM 26/06/2015 (DM Requisiti Minimi). Relativamente al secondo requisito viene introdotto un metodo alternativo al rispetto della capacità termica areica minima: la valutazione della temperatura operante estiva in accordo a quanto previsto dalla norma sul comfort ambientale UNI EN 15251. Anche per la valutazione dell'efficacia degli interventi di isolamento interno o in intercapedine può essere utilizzato tale metodo di verifica. Infine, per quanto riguarda l'involucro, non si richiede più il rispetto delle prescrizioni previste per il 2021, ma di quelle previste per il 2019.

Sempre in ambito energetico, vengono ora riconosciuti come rinnovabili anche i sistemi a pompa di calore e quelli a biomassa.

L'impiego di vetri selettivi e/o a controllo solare viene ora accettato per il soddisfacimento dei requisiti di cui al criterio relativo ai dispositivi di protezione solare

MOBILITA' SOSTENIBILE

Relativamente alla mobilità sostenibile, sono state inserite specifiche finalizzate al potenziamento della rete ciclabile con adeguate caratteristiche di sicurezza (sia fisica che con protezione dalle emissioni inquinanti provenienti dal traffico).

MATERIALI: UN NUOVO CRITERIO E ALCUNE ELIMINAZIONI

Relativamente ai materiali, sono state chiarite le richieste relative alle dichiarazioni di prodotto con contenuto di riciclato e alle dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD), con alcuni esempi di applicazione. E' stato introdotto un nuovo criterio per i requisiti relativi al contenuto di riciclato nel caso di utilizzo di elementi prefabbricati in calcestruzzo

Infine sono stati eliminati alcuni criteri difficilmente applicabili quali quello relativo alle sostanze dannose per l'ozono, alle sostanze ad alto potenziale di riscaldamento globale (GWP) e sono stati modificate alcune indicazioni di pericolosità all'interno del criterio relativo alle sostanze pericolose.

METODI DI VERIFICA: I RATING SYSTEM

Relativamente ai metodi di verifica di ciascun criterio, sono stati introdotti esempi di rating system utilizzabili per la dimostrazione della rispondenza ai requisiti: Breeam, Casaclima, Itaca, LEED, Well

CRITERI PREMIANTI: CAPACITA' TECNICA DEI PROGETTISTI E NUOVI CRITERI

In merito ai criteri premianti, è stato meglio specificato cosa viene richiesto per dimostrare la capacità tecnica dei progettisti, recependo quanto in precedenza indicato in FAQ: viene richiesto che il professionista sia in possesso di una certificazione, emessa da Organismo di Valutazione di parte terza secondo la norma ISO/IEC 17024 o equivalente, attestante la capacità di applicazione di protocolli di sostenibilità degli edifici, di cui sopra. E' stato introdotto un ulteriore criterio premiante che riconosce 5 punti nel caso venga presentata una relazione, quantitativa, di bilancio materico. Importante l'introduzione di un ulteriore criterio premiante dedicato alle verifiche ispettive in cantiere, effettuate da Organismo di Valutazione di parte terza, del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi e, più in generale, delle specifiche di progetto.